



Comune di Nove

Provincia di Vicenza

Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30.07.2014

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 – COMPONENTI DEL TRIBUTO

Articolo 4 – SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 6 - UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

Articolo 7 – FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

Articolo 8 – UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI IN ITALIA

Articolo 9 – FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

Articolo 11 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 12 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 13 – ISTITUZIONE DELLA TASI

Articolo 14 – UNITA' IMMOBILIARI OCCUPATE DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE

Articolo 15 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

Articolo 16 – RISCOSSIONE

Articolo 17 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 18 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 19 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 20. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 21 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 22 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 23 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 24 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Articolo 25 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 26 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 27 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 28 COSTO DI GESTIONE

Articolo 29 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 30 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 31 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 32 SCUOLE STATALI

Articolo 33 TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 34 TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 35 ESENZIONI, RIDUZIONI ED INCENTIVI

Articolo 36 AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 37 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 38 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 39 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 40 POTERI DEL COMUNE

Articolo 41 ACCERTAMENTO

Articolo 42 SANZIONI

Articolo 43 RISCOSSIONE

Articolo 44 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Articolo 45 CONTENZIOSO

Articolo 46 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Articolo 47 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Articolo 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 49 – VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Articolo 50 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

Articolo 51 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 52 – IMPORTI MINIMI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO

Articolo 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 54 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 55 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 56 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 57 - CONTENZIOSO

Articolo 58 – NORME DI RINVIO

Articolo 59 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Nove (Vi) dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Nel capo V del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 3 – COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. La IUC si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- *la componente riferita ai servizi*, articolata a sua volta:
 - *nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'articolo 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinato al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali;
 - *nella tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'articolo 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Nove (Vi) relativamente agli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Nove dell'imposta municipale propria (IMU) d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, costituiscono norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale, nonché si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ART. 6 – UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 7 – FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli

immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 N. 380), ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Il funzionario responsabile si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. In ogni caso l'ufficio si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita perizia.

6. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa dell'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune mediante apposita dichiarazione di variazione.

ART. 8 UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI IN ITALIA

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2015 per l'assimilazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9 – FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, dal soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 1° grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.

2. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito; il comodatario deve pertanto, risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso.
- il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene concesso in uso gratuito; pertanto non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente e risieda anagraficamente uno dei contitolari dell'immobile;

- l'immobile non deve essere censito nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'assimilazione si applica comunque ad una sola di esse;
- la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; pertanto, In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. Per le altre unità rimane valida l'aliquota ordinaria prevista per gli "altri fabbricati".

3. Lo stesso regime dell'abitazione si estende alle eventuali pertinenze per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4. La concessione di comodato in uso gratuito si rileva da copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato, oppure da copia della scrittura privata prodotta dagli aventi diritto, ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal concedente ai sensi della L. 15/68, come modificata dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni riportante la decorrenza e gli estremi di dell'atto (contratto o scrittura privata) avente per oggetto la concessione in comodato d'uso;

5. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal concedente ai sensi della L. 15/68, come modificata dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445. e successive modifiche ed integrazioni contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di possesso del soggetto passivo d'imposta (comodante) che concede in uso gratuito il fabbricato e relative pertinenze, nonché gli identificativi catastali;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e grado di parentela della persona (comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede in uso gratuito l'immobile e relative pertinenze, la data di residenza nell'immobile;

c) il possesso di contratto di comodato gratuito in forma scritta e registrato o della scrittura privata, con indicazione della decorrenza e degli estremi dell'atto;

6. Qualora quest'ultimi non siano stati dichiarati, per fruire del beneficio, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà inoltre essere allegato, a pena di decadenza:

- copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato, oppure copia della scrittura privata prodotta dagli aventi diritto.

7. Per usufruire dell'agevolazione l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere presentata all'ente impositore al momento in cui si verifica l'evento e comunque entro il termine di versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento.

8. Il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per ciascun anno d'imposta.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi di controllo delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.
3. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati in suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA.

ART. 11 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO

1. Il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili dallo stesso posseduti per l'anno d'imposta e non alle singole rate di acconto e di saldo .

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 12 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Nove (Vi), del Tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Nove (Vi), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità, pubblicità e trasparenza.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione del tributo e per le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ART. 13 – ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

ART. 14 – UNITÀ IMMOBILIARI OCCUPATE DA SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo è l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte pari al **70%** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 15 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

ART. 16 – RISCOSSIONE

1. La TASI è riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

ART. 17 - IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti per l'anno d'imposta e non alle singole rate di acconto e di saldo .

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 18 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 19 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 20 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

i rifiuti radioattivi;

i materiali esplosivi in disuso;

le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

le acque di scarico;

i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 21 SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

ART. 22 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta)di cui all'Allegato A:

le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 23 SOGGETTI PASSIVI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Qualora in una singola unità immobiliare adibita a civile abitazione (locali e pertinenze) fossero domiciliati e/o residenti due o più nuclei familiari diversi, con o senza legami di parentela, la tassa è dovuta singolarmente da ogni nucleo familiare secondo i criteri di determinazione delle tariffe previsti dal presente regolamento.

Qualora in una singola unità immobiliare adibita a civile abitazione (locali e pertinenze) fossero domiciliati e/o residenti due o più nuclei familiari diversi, di cui uno costituito da badante, la tassa rifiuti è dovuta dalla persona assistita che deve richiedere l'unificazione della Tassa a suo nome, aumentando la composizione del proprio nucleo familiare di una unità, indipendentemente dalla persona residente e fino al permanere della figura badante.

Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree di proprietà, adibite a propri uffici e servizi

La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.

ART. 24 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, nonché ripostigli, stenditoi, lavanderie legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 25 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

ART. 26 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

ART. 27 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 28 COSTO DI GESTIONE

La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 29 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 30 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune ha introdotto, per il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, un modello organizzativo e gestionale attuativo delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e delle norme contenute nel DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", sia con riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, sia con riguardo all'applicazione di un modello tariffario impostato sulla qualità e sulla quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

A tale proposito il Comune ha adottato due diversi sistemi di raccolta dei rifiuti prodotti:

A) il sistema prevalente di raccolta con cassonetto personalizzato con trasponder, assegnato alla singola utenza. Questo sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità prodotte dall'utente attraverso una tecnologia di identificazione e pesatura installata sul mezzo di raccolta dei rifiuti ed il trasponder montato sul cassonetto personalizzato. Detto sistema comporta due oneri in carico all'utenza:

1) l'utente è obbligato a ritirare il cassonetto personalizzato entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione e detenzione dei locali;

2) è vietato il trasferimento discrezionale del bidone personalizzato all'utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell'utenza, il cassonetto personalizzato deve essere riconsegnato al Comune.

B) il sistema di raccolta rifiuti con presscontainer. Questo sistema prevede il conferimento dei rifiuti sulla macchina previa identificazione mediante inserimento della stessa chiave elettronica utilizzata per l'accesso all'ecocentro. Il sistema permette di rilevare, in modo puntuale, le quantità prodotte dall'utenza attraverso una tecnologia di identificazione e pesatura installata sul press container.

Detto sistema comporta tre oneri a carico all'utenza:

1) l'utente è obbligato a ritirare la chiave elettronica personalizzata entro 10 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione dei locali;

2) è vietato il trasferimento discrezionale della chiave elettronica personalizzata alla utenza che subentra nei locali; ne consegue che, in caso di cessazione dell'utenza, la chiave elettronica personalizzata deve essere riconsegnata al Comune.

3) il servizio di raccolta con presscontainer diventa obbligatorio per tutte le utenze che aderiscono a tale modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, ad eccezione di quelle rientranti all'art. 18, comma 2 lettere a,b e c, e sostituisce il sistema fino a quel momento in uso.

Nel caso in cui diversi nuclei familiari sono domiciliati e/o residenti nella stessa civile abitazione, per i quali sussiste l'obbligo di presentare distinte denunce di occupazione dei locali possono, in considerazione della ridotta quantità di rifiuti prodotti, chiedere l'utilizzo in comune del cassonetto e/o chiave personalizzati; tale volontà deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Le eventuali eccedenze di peso e di svuotamenti rispetto ai minimi previsti sono imputate all'utenza intestataria del cassonetto o della chiave elettronica personalizzati.

In riferimento all'art. 65 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 " Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2000, n. 25/E "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. (...) Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all'articolo 49 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22", il Comune adotta il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla quantità e alla qualità di rifiuti solidi urbani effettivamente prodotti ed al loro costo di smaltimento. Questo criterio sostituisce il sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria calcolata secondo i criteri del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al relativo costo di smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri e sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadro.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale è obbligatorio presentare la denuncia di inizio occupazione. La tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica categoria di utenza non domestica ed è commisurata alla qualità e quantità di rifiuti prodotti o, se il cassonetto personalizzato non viene utilizzato, alla sola quota fissa. Solo in questo caso l'utenza non domestica potrà evitare assegnazione del cassonetto personalizzato e sarà autorizzata a conferire i soli rifiuti assimilati nel cassonetto dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione.

4. I contribuenti sono stati suddivisi in due gruppi fondamentali di utenze:

utenze domestiche;

utenze non domestiche.

5. I costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento sono suddivisi per centri di costo; questi sono a loro volta articolati e raggruppati in costi fissi e costi variabili così come definiti nel DPR 158/99.

6. I costi totali moltiplicati per la percentuale di copertura formano il gettito preventivo per il calcolo delle tariffe.

La tariffa della tassa si compone di una quota fissa e di una quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

$Tassa = Q_f + (Q_{bv} + Q_v + Q_o)$

Q_f : QUOTA FISSA (canone di allacciamento al servizio) relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti.

Q_{bv} : QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO (canone base servizio) che si può definire come canone di allacciamento al servizio. La quota è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti), ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze.

Q_v : QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo) è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di allacciamento al servizio.

Q_o : QUOTA ORGANICO relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio.

Tariffe utenze domestiche

1. QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi):

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per entrambi i gruppi di utenze, moltiplicati per la percentuale del gettito TARSU di competenza delle utenze domestiche.

La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione, ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio assegnato (cassonetto/presscontainer) agli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di svuotamenti minimi medi e chilogrammi minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati con il servizio.

QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minimo per i singoli nuclei familiari (sottocategorie) prevista dal canone di base. L'importo relativo è pari alla moltiplicazione fra il numero di conferimenti e le quantità di rifiuti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QUOTA ORGANICO

Quota di allaccio al servizio di raccolta del rifiuto organico calcolata in funzione di costi relativi a tale servizio di raccolta;

- 1) costo dei sacchetti in carta speciale;
- 2) numero di svuotamenti dei cassonetti multiutenza;
- 3) ripristino delle fodere;
- 4) costo delle fodere in carta speciale
- 5) costi di smaltimento del rifiuto organico.

La somma di tali costi viene ripartita sulle utenze allacciate al servizio e rapportata al numero di persone componenti la singola utenza domestica.

L'appartenenza del generico contribuente della categoria domestica alla generica sottocategoria abitativa è definita annualmente al momento dell'elaborazione del ruolo:

contribuenti residenti: dal numero di persone presenti nello stato famiglia.

contribuenti non residenti/domiciliati: convenzionalmente appartenenti alla sottocategoria abitativa 1 (locali ad uso abitazione e loro pertinenze con un occupante);

conviventi: se residenti vale a); se non residenti/domiciliati vale b).

le unità immobiliari adibite a civile abitazione momentaneamente non occupate, ma arredate con mobili e suppellettili e dotate di allacciamento alle utenze (acquedotto, energia elettrica, etc.): trova applicazione la lettera b) del presente comma, sia per i residenti che per i non residenti.”

Tariffe utenze non domestiche

QUOTA FISSA – canone di allacciamento al servizio (costi gestione fissi)

L'importo di riferimento per il calcolo della quota fissa è calcolato sulla base dell'aggregazione dei costi fissi generali del servizio per entrambi i gruppi di utenze, moltiplicati per la percentuale del gettito TARSU di competenza delle utenze non domestiche.

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione (Kc) pesato sui metri quadri delle singole categorie di utenza (vedi allegato 1 – tabella 3b del DPR 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto dalla tabella 3b. Nel caso di valori intermedi tra il valore massimo e minimo sono stati confermati.

QUOTA BASE COSTO VARIABILE SERVIZIO – canone base servizio (costi gestione variabili)

La quota base del costo variabile del servizio è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili ed è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alle quantità di rifiuto medie effettivamente conferite. Il valore dipende dalla media pesata dopo aver tolto i valori massimi e minimi al fine di ottenere un minimo reale adeguato per ogni sottocategoria di utenza.

QUOTA VARIABILE – canone di utilizzo (costi gestione variabili)

Questa quota variabile è calcolata sulla base dell'aggregazione dei costi variabili del servizio e sarà riconosciuta al gestore dalle sole utenze che hanno superato la produzione minima prevista per ogni singola categoria di utenza non domestica prevista dal canone di base. L'importo relativo è pari alla moltiplicazione fra il numero di svuotamenti e le quantità di rifiuti eccedenti il valore minimo ed il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QUOTA ORGANICO La tariffa relativa al servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche viene calcolata in base alla somma del numero di svuotamenti del cassonetto personalizzato consegnato alla singola utenza moltiplicato per il costo unitario dello svuotamento e del numero di chilogrammi conferiti al servizio di raccolta moltiplicato per il costo di smaltimento del rifiuto organico.

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data di diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Nel caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, oppure sulla capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Classi di appartenenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi principalmente in due gruppi omogenei di categorie di utenza e classificati successivamente in

categorie e sottocategorie di utenza, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni:

- utenze domestiche (cat principale);
- utenze non domestiche;

Mentre le categorie del gruppo B sono tutte categorie principali, la categoria di utenze domestiche è articolata a sua volta in 6 sottocategorie abitative con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (nuclei familiari):

GRUPPO A – CATEGORIA PRINCIPALE UTENZE DOMESTICHE

SOTTOCATEGORIE ABITATIVE

locali ad uso abitazione e loro pertinenze occupate da nuclei familiari con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

Denominazione

Descrizione

- | | |
|--------------------------|--|
| - sottocategoria 1 | locali ad uso abitazione e loro pertinenze con un occupante |
| - sottocategoria 2 | locali ad uso abitazione e loro pertinenze con due occupanti |
| - sottocategoria 3 | locali ad uso abitazione e loro pertinenze con tre occupanti |
| - sottocategoria 4 | locali ad uso abitazione e loro pertinenze con quattro occupanti |
| - sottocategoria 5 | locali ad uso abitazione e loro pertinenze con cinque occupanti |
| - sottocategoria 6 e più | locali ad uso abitazione e loro pertinenze con sei o più occupanti |

GRUPPO B – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le categorie di utenze non domestiche si fa riferimento all'allegato 1 del D.P.R.158/1999 – tabelle 3b e 4b relative a comuni sopra ai 5000 abitanti:

| Categoria | Descrizione attività |
|-----------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedale |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di eredità |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |

- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night-club

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste nelle tabelle 3b e 4b del D.P.R. 158/99, viene effettuata con riferimento:

- al codice ISTAT dell'attività;
- a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA;
- all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai soggetti competenti;

In mancanza dei dati e/o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3b e 4b di cui al D.P.R. 158/99, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, e quindi della connessa produzione di rifiuti. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra tipologia di attività, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 31 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 32 SCUOLE STATALI

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

ART. 33 TRIBUTO GIORNALIERO

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

34 TRIBUTO PROVINCIALE

Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 35 ESENZIONI, RIDUZIONI ED INCENTIVI

Sono esenti dal tributo:

- a) i nuclei familiari in condizioni di permanente assistenza da parte del Comune o di indigenza accertata in base a criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- b) i locali adibiti ad usi sociali e ricreativi senza scopo di lucro;
- c) i locali delle scuole pubbliche non statali, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.
- d) le attività professionali che dichiarino nella denuncia originaria di non occupare nessuna superficie all'interno dei locali adibiti a civile abitazione e/o non aperte al pubblico.

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

- a) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata annualmente nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale nonché dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
- c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.

nuclei familiari aventi 4 e più figli minori in carico: € 50,00.

Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, che deve essere debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo relativo ai rifiuti sanitari, raccolti negli appositi contenitori su richiesta assegnati dall'Amministrazione Comunale alle famiglie che curano ed assistono persone incontinenti provviste di idonea certificazione.

Le predette esenzioni e riduzioni di cui ai commi 1, 2 (solo lettera d) e 4, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 36 AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

per il recupero dei rifiuti

1. Alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al Gestore del servizio e rifiuti assimilati conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, la tariffa viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- per il conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile (vetro-carta-plastica-verde-umido-legno), la riduzione è equivalente al corrispettivo della frazione inviata a recupero risultante dalla tabella allegata alla deliberazione delle tariffe;
- conferimento a terzi della frazione imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), riduzione del 20% sulla parte variabile.

2. La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari o documenti simili) probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati a recupero.

ART. 37 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 38 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 39 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 40 POTERI DEL COMUNE

Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 41 ACCERTAMENTO

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

ART.42 SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,

la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 43 RISCOSSIONE

Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 nelle scadenze previste con apposita deliberazione.

ART. 44 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 45 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART.46 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 47 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali,

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 49 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti del tributo effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota, cumulativamente da un contitolare qualsiasi anche per conto degli altri, a condizione che il tributo relativa all'immobile in questione sia stato correttamente ed interamente assolto per l'anno di riferimento, previa comunicazione all'ente impositore da parte di chi ha impropriamente corrisposto il tributo con dichiarazione di rinuncia al rimborso.
2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

ART. 50 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi dal 692 al 699 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
1. Per incentivare l'attività di controllo, qualora sia consentito dalla legislazione statale una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito di emissione di avvisi di accertamento può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale in servizio che ha partecipato a tali attività.

ART. 51 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento o dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 10,33.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite esclusivamente all'imposta stessa. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 52- IMPORTI MINIMI PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo all' emissione di avvisi di accertamento e non si procede alla notifica degli stessi o alla riscossione coattiva, qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi non superi euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 54 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo disciplinato nel presente regolamento.

ART. 55 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Su richiesta motivata del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento delle componenti della IUC, l'ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuta per effetto dell'attività di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento.

3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

5. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi nella misura legale.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

7. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

8. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente

ART. 56 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 57 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di tributi, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il funzionario responsabile è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

ART. 58 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del .L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
